

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno

(del 23 giugno 2008)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 aprile 2008 n. 6058 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno in un nuovo Comune denominato Comune del Gambarogno, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Locarno ed è assegnato al Circolo del Gambarogno, di cui diverrà l'unico Comune.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 5 membri.

Art. 5 Per l'elezione del primo Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

- circondario 1: Basso Gambarogno (Caviano, Gerra Gambarogno e Sant'Abbondio)
- circondario 2: Contone
- circondario 3: Magadino
- circondario 4: Piazzogna
- circondario 5: San Nazzaro
- circondario 6: Vira e Indemini

validi per le elezioni del primo Consiglio comunale. Successivamente farà stato il Regolamento comunale.

Art. 6 Quale sostegno finanziario al progetto è stabilito il versamento di un contributo di fr. 6 000 000.– da destinare al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune del Gambarogno.

Verrà inoltre riconosciuto un tasso di interesse remuneratorio semplice del 3.5% p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2009, corrispondente a un importo massimo pari a fr. 300 000.–.

Art. 7 È stanziato un importo massimo di fr. 5 500 000.– da utilizzare quale sostegno finanziario a investimenti di sviluppo socio-economico e territoriale di valenza regionale e cantonale preliminarmente riconosciuti dal Cantone, sentita la Divisione dell'economia. Questi aiuti, che vanno in aggiunta ad eventuali sussidi di cui il Comune

potrebbe beneficiare in forza di leggi specifiche, verranno decisi di volta in volta e saranno vincolati alla presentazione di progetti che abbiano ottenuto il consenso delle competenti istanze cantonali. L'importo verrà inserito nel Piano finanziario 2012-2015.

Art. 8 Il Cantone contribuisce al risanamento della sede di scuola media di Vira Gambarogno con un importo massimo di fr. 500 000.–. L'importo verrà inserito nel Piano finanziario 2012-2015.

Art. 9 Viene riconosciuto un sostegno finanziario specifico al progetto «Rivivere Sciaga» attraverso le vie ordinarie del sostegno economico e della perequazione finanziaria.

Art. 10 Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza dell'ottobre 2007, il Consiglio di Stato si impegna inoltre a:

- non modificare sostanzialmente a breve termine la rete delle strade cantonali situate nel comprensorio interessato dall'aggregazione;
- considerare indipendenti dal progetto di aggregazione le opere previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico ai fini del sussidiamento cantonale;
- sostenere l'istituzione di un consorzio che coinvolga tutti gli attori interessati nell'ambito della premunizione dei rischi legati al territorio;
- affrontare l'esame della realizzazione di un collegamento pedonale Locarno-Magadino nell'ambito della revisione della pianificazione della rete dei sentieri di importanza cantonale;
- esaminare il potenziamento del servizio di trasporto pubblico verso Caviano e Sant'Abbondio in vista dell'orario 2009.

Art. 11 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 12 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 13 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto e le modificazioni di legge negli allegati I e II sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.

Allegato I

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LOCARNO

(...)

Circolo del Gambarogno: Gambarogno

(...)

Allegato II

Il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (D-Rust), del 2 giugno 2008, è modificato come segue:

Appendice al decreto legislativo concernente i rusticiGambarogno

Gambarogno (frazione di Indemini)

Bellinzona, 23 giugno 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 12 agosto 2008 n. 139).

Per la segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

**Decreto legislativo
concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 4 230 000.–
per il progetto di sistemazione della strada cantonale, della creazione
di nuovi percorsi pedonali e della riorganizzazione posteggio e fermata
bus delle scuole medie nel Comune di Cevio**

(del 24 giugno 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 marzo 2008 n. 6044 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 4 230 000.– per il progetto di sistemazione della strada cantonale, della creazione di nuovi percorsi pedonali e della riorganizzazione posteggio e fermata bus delle scuole medie nel Comune di Cevio.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Art. 3 Le entrate saranno attribuite alle rispettive voci contabili d'entrata.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 24 giugno 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 12 agosto 2008 n. 140).

Per la segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder